

<b>Titolo: IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>	<b>pubbl/priv</b>	<b>C: 09.80</b>
<b>Delibera del Consiglio: 09.11.89</b>	<b>In vigore dal:</b>	<b>01.01.90</b>
	<b>Prima emissione</b>	

8911 – Redazione Ing. Vito Saccarola

## **QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE**

### 1. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Detti impianti previsti in progetti di fognatura urbana devono intendersi facenti parte delle opere complessivamente considerate nella classe VIII quando la prestazione del professionista si limita alla progettazione così detta "corrente" (cioè quando gli impianti sono definiti solo in via globale e con documenti atti alla aggiudicazione mediante offerta o appalto concorso su progetto delle ditte concorrenti).

In questo caso l'onorario viene valutato con la percentuale corrispondente all'importo globale delle opere di fognatura e degli impianti.

Quando invece gli impianti di trattamento e depurazione sono effettivamente progettati dal professionista e muniti di tutti gli elaborati necessari ad effettuare l'appalto a misura o a corpo, essi vengono compensati secondo la classe III cat. a.